

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2018, n. 18-6508

Dipendente Dott. Matteo Barbero, autorizzazione in parziale sanatoria ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore dell'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 30 Gennaio 2018 – ns. prot. n. 1946/A1001B, il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di Consulenza tecnica in materia di “contabilità e bilancio, sulla base della corretta interpretazione delle norme dell'ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 a beneficio dei comuni del Piemonte” a favore dell'Associazione ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) – Sezione regionale del Piemonte, per un totale di circa 40 ore, fino al 30 Giugno 2018.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli “incarichi vietati”, come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che la richiesta presentata dal Dott. Matteo Barbero è corredata dal nulla osta del Dirigente cui è assegnato;

ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

Dato, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, il dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, in parziale sanatoria il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di Consulenza tecnica in materia di "contabilità e bilancio, sulla base della corretta interpretazione delle norme dell'ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 a beneficio dei comuni del Piemonte" a favore dell'Associazione ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) – Sezione regionale del Piemonte, per un totale di circa 40 ore, fino al 30 Giugno 2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)